

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo

**Regolamento Comunale
per la concessione dei loculi,
delle cellette ossario
e cellette cinerarie
nel cimitero del capoluogo**

Testo integrato con delibere del Consiglio Comunale n.
2/1992, 40/1992 e 6/1999 e 32/2008 e 27/2011

Art. 1

1. I loculi del cimitero del capoluogo possono essere concessi soltanto per la tumulazione delle salme relative a:
 - a) Persone nate nel comune di Limone Piemonte;
 - b) Persone residenti alla nascita nel Comune di Limone Piemonte;
 - c) Persone residenti al momento del decesso o della sottoscrizione della concessione nel Comune di Limone Piemonte;
2. I loculi di cui sopra possono essere concessi, oltre che per la tumulazione delle salme delle persone in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, anche per quella del coniuge non in possesso dei predetti requisiti.

Art. 1 bis

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, i loculi di nuova costruzione (progetto approvato con deliberazione C.C. n. 33/1988 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 50/1991) potranno essere concessi a chiunque ne faccia richiesta alle tariffe appositamente stabilite dalla Giunta Comunale, alle condizioni specificate nei commi e negli articoli successivi.
2. I loculi potranno essere concessi ai residenti in caso di morte o ai richiedenti che abbiano compiuto i 70 anni (settanta); il limite di età non si applicherà al coniuge vivente di residente già defunto o tumulato;
3. Ai non residenti, potrà essere concesso un loculo esclusivamente in caso di decesso.
4. Al coniuge vivente di defunto già tumulato.
5. La Giunta comunale può sospendere in qualsiasi momento il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo qualora il numero delle richieste si presenti troppo elevato e pregiudizievole per la riserva di loculi destinata a soddisfare le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti definiti dall'art. 1, nonché le esigenze future.

Art. 1 ter

1. In deroga a quanto stabilito negli artt. 1 e 1 bis, la Giunta comunale potrà concedere in via del tutto eccezionale loculi, cellette ossario e cellette cinerarie, a titolo gratuito, per la tumulazione di salme, resti mortali, ceneri di persone che si sono prodigate nell'interesse pubblico sia per la comunità limonese che nazionale, quando ricorrono motivi di particolare valore civile, sociale, morale e di rappresentanza.

Art. 2

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di un loculo nel cimitero del capoluogo dovrà presentare istanza in carta legale, indirizzata al Sindaco, specificando le generalità del defunto, il luogo e la data di morte, oppure le generalità della persona vivente la cui salma dovrà essere tumulata nel predetto loculo. Inoltre dovrà sottoscrivere regolare atto di concessione dichiarando di conoscere ed accettare tutte le norme di regolamento e di legge in vigore. La tariffa che il richiedente dovrà versare al Comune è quella vigente al momento della richiesta.
2. Tutte le spese inerenti l'atto di concessione sono a carico del concessionario.
3. La concessione avrà la durata di anni 50 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione.
4. Alla scadenza del periodo cinquantennale, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.
5. Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla persona per la quale è stata fatta la concessione o persona della famiglia da designarsi dal concessionario limitatamente però ai suoi parenti ed affini entro il 2° grado. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo nè per qualsiasi titolo.
6. Qualora il concessionario di un loculo intenda retrocedere dalla concessione il loculo retrocesso ritornerà al Comune senza diritto da parte del concessionario di ricevere alcuna restituzione di somma.

Art. 2 bis

- 3) La concessione di loculi colombari per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) Che venga autorizzata dal Sindaco con proprio provvedimento ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) Che abbia una durata non superiore ad un anno e comunque stabilita dal provvedimento del Sindaco;
 - c) Che venga versata la tassa di concessione stabilita con provvedimento della Giunta Comunale per ogni mese di concessione.

Art. 3

- 1) Le cellette ossario vengono concesse per la durata di anni 30 dalla sottoscrizione della concessione per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e da estumulazioni avvenute nel cimitero comunale, che le famiglie non intendano mandare nell'ossario comune.
- 2) La tariffa che il richiedente dovrà versare è quella vigente al momento della richiesta.

- 3) Per quanto concerne la richiesta di concessione e le spese inerenti il relativo atto vale quanto previsto per i loculi cimiteriali.
- 4) Alla scadenza del periodo trentennale, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.

Art. 4


- 1) Le cellette cinerarie vengono concesse per la durata di anni 30 dalla data di sottoscrizione della concessione per conservare le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme delle persone indicate all'art. 1, commi 1 e 2.
- 2) La tariffa che il richiedente dovrà versare è quella vigente al momento della richiesta.
- 3) Per quanto concerne la richiesta di concessione e le spese inerenti il relativo atto vale quanto previsto per i loculi cimiteriali.
- 4) Alla scadenza del periodo trentennale, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.

Art. 5

- 1) Le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono applicabili alle concessioni sottoscritte dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento medesimo, ad eccezione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2 che è altresì applicabile alle concessioni già in corso.

Art. 6

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria



COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo

**Regolamento Comunale
per la concessione dei loculi,
delle cellette ossario
e cellette cinerarie
nel cimitero del capoluogo**

Testo integrato con delibere del Consiglio Comunale n.
2/1992, 40/1992 e 6/1999 e 32/2008 e 27/2011

Art. 1

1. I loculi del cimitero del capoluogo possono essere concessi soltanto per la tumulazione delle salme relative a:
 - a) Persone nate nel comune di Limone Piemonte;
 - b) Persone residenti alla nascita nel Comune di Limone Piemonte;
 - c) Persone residenti al momento del decesso o della sottoscrizione della concessione nel Comune di Limone Piemonte;
2. I loculi di cui sopra possono essere concessi, oltre che per la tumulazione delle salme delle persone in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, anche per quella del coniuge non in possesso dei predetti requisiti.

Art. 1 bis

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, i loculi di nuova costruzione (progetto approvato con deliberazione C.C. n. 33/1988 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 50/1991) potranno essere concessi a chiunque ne faccia richiesta alle tariffe appositamente stabilite dalla Giunta Comunale, alle condizioni specificate nei commi e negli articoli successivi.
2. I loculi potranno essere concessi ai residenti in caso di morte o ai richiedenti che abbiano compiuto i 70 anni (settanta); il limite di età non si applicherà al coniuge vivente di residente già defunto o tumulato;
3. Ai non residenti, potrà essere concesso un loculo esclusivamente in caso di decesso.
4. Al coniuge vivente di defunto già tumulato.
5. La Giunta comunale può sospendere in qualsiasi momento il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo qualora il numero delle richieste si presenti troppo elevato e pregiudizievole per la riserva di loculi destinata a soddisfare le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti definiti dall'art. 1, nonché le esigenze future.

Art. 1 ter

1. In deroga a quanto stabilito negli artt. 1 e 1 bis, la Giunta comunale potrà concedere in via del tutto eccezionale loculi, cellette ossario e cellette cinerarie, a titolo gratuito, per la tumulazione di salme, resti mortali, ceneri di persone che si sono prodigate nell'interesse pubblico sia per la comunità limonese che nazionale, quando ricorrono motivi di particolare valore civile, sociale, morale e di rappresentanza.

Art. 2

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di un loculo nel cimitero del capoluogo dovrà presentare istanza in carta legale, indirizzata al Sindaco, specificando le generalità del defunto, il luogo e la data di morte, oppure le generalità della persona vivente la cui salma dovrà essere tumulata nel predetto loculo. Inoltre dovrà sottoscrivere regolare atto di concessione dichiarando di conoscere ed accettare tutte le norme di regolamento e di legge in vigore. La tariffa che il richiedente dovrà versare al Comune è quella vigente al momento della richiesta.
2. Tutte le spese inerenti l'atto di concessione sono a carico del concessionario.
3. La concessione avrà la durata di anni 50 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione.
4. Alla scadenza del periodo cinquantennale, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.
5. Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla persona per la quale è stata fatta la concessione o persona della famiglia da designarsi dal concessionario limitatamente però ai suoi parenti ed affini entro il 2° grado. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo nè per qualsiasi titolo.
6. Qualora il concessionario di un loculo intenda retrocedere dalla concessione il loculo retrocesso ritornerà al Comune senza diritto da parte del concessionario di ricevere alcuna restituzione di somma.

Art. 2 bis

- 3) La concessione di loculi colombari per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) Che venga autorizzata dal Sindaco con proprio provvedimento ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) Che abbia una durata non superiore ad un anno e comunque stabilita dal provvedimento del Sindaco;
 - c) Che venga versata la tassa di concessione stabilita con provvedimento della Giunta Comunale per ogni mese di concessione.

Art. 3

- 1) Le cellette ossario vengono concesse per la durata di anni 30 dalla sottoscrizione della concessione per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e da estumulazioni avvenute nel cimitero comunale, che le famiglie non intendano mandare nell'ossario comune.
- 2) La tariffa che il richiedente dovrà versare è quella vigente al momento della richiesta.

- 3) Per quanto concerne la richiesta di concessione e le spese inerenti il relativo atto vale quanto previsto per i loculi cimiteriali.
- 4) Alla scadenza del periodo trentennale, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.

Art. 4

- 1) Le cellette cinerarie vengono concesse per la durata di anni 30 dalla data di sottoscrizione della concessione per conservare le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme delle persone indicate all'art. 1, commi 1 e 2.
- 2) La tariffa che il richiedente dovrà versare è quella vigente al momento della richiesta.
- 3) Per quanto concerne la richiesta di concessione e le spese inerenti il relativo atto vale quanto previsto per i loculi cimiteriali.
- 4) Alla scadenza del periodo trentennale, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.

Art. 5

- 1) Le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono applicabili alle concessioni sottoscritte dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento medesimo, ad eccezione di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2 che è altresì applicabile alle concessioni già in corso.

Art. 6

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria